

Comunicato stampa

SOSTENIBILITA', COMMERCIALISTI: "L'ESAME DI STATO RESTI INVARIATO"

La categoria in audizione alla Camera sul recepimento della CSRD si è detta contraria alla moltiplicazione delle prove di esame. "Ingiustificati" gli aggravati di obblighi formativi e i maggiori compiti previsti per il comitato di controllo interno e la revisione contabile

Roma, 16 luglio 2024 - "Il recepimento della direttiva europea **CSRD**, (Corporate Sustainability Reporting Directive), dovrebbe mantenere **invariato** l'attuale sistema di **equipollenza** con gli **esami di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile". È una delle richieste avanzate dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un'audizione parlamentare tenutasi oggi presso le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati. "Nell'aggiornare la regolamentazione di attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità – ha affermato il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla revisione legale **Maurizio Masini** - si dovranno tenere in debito conto le **competenze e conoscenze** specifiche in materia di **rendicontazione** e di **attestazione** della **rendicontazione di sostenibilità** già riconosciute dal nostro ordinamento professionale". Per l'esponente della categoria professionale "è del tutto evidente che **non vi è nessuna volontà** del legislatore europeo di **moltiplicare le prove di esame** per svolgere l'attività di rendicontazione della sostenibilità, nei casi in cui il possesso di quelle conoscenze sia già stato **accertato**".

Per i commercialisti il recepimento della direttiva CSRD "non sembra giustificare neppure l'ulteriore **aggravio di obblighi formativi** in capo al revisore della sostenibilità rispetto a quanto già previsto per la revisione legale del bilancio. Sarebbe auspicabile **mantenere allineato** il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità e agire, piuttosto, attraverso una **diversa ripartizione** delle materie oggetto della formazione continua, opportunamente integrata dagli aspetti attinenti alla sostenibilità. Pertanto, si dovrebbe prevedere che i revisori abilitati al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano tenuti ad acquisire **venti crediti** formativi ogni anno solare, di cui almeno **dieci** caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno **cinque** caratterizzanti la sostenibilità".

"**Ingiustificato**" per i commercialisti anche "l'**ampliamento di compiti** in capo al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** che potrebbero esulare dall'ambito delle funzioni concretamente esercitate dallo stesso". Per Masini "l'attribuzione di una vigilanza specifica e distinta sulla sussistenza delle procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate nella rendicontazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione sembra si possa già ritenere **inclusa** nell'ambito della generica vigilanza sull'efficienza e la funzionalità del sistema amministrativo-contabile e del monitoraggio del processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione di sostenibilità". I commercialisti sottolineano anche come "considerato che, fatta eccezione per gli EIP e gli ESRI, il nostro ordinamento consente al collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 2409-bis, comma 2, c.c. di esercitare la revisione legale, si dovrebbe prevedere che l'organo di controllo, al ricorrere delle summenzionate condizioni, **possa esercitare** anche l'attività di **attestazione della rendicontazione di sostenibilità**, per

motivazioni di semplificazione e contenimento dei costi. In tale ipotesi, ovviamente, tutti i sindaci dovranno essere abilitati anche allo svolgimento degli incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità”.

“**Condivisibile**”, infine, per la categoria, la scelta di **non esercitare l’opzione** contenuta nella direttiva CSRD di consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità rilasci l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”. “Lo svolgimento di tali servizi da parte dei **solì soggetti iscritti nel Registro** – ha affermato Masini - **garantisce l’effettiva tutela** dei destinatari della rendicontazione della sostenibilità, nonché **l’integrità e la qualità** dei servizi di attestazione medesimi”.